



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO PER IL COMUNE DI VENTASSO DELL’APPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CERVAREZZA TERME,
CIG: A044660C28, CUP: H37D22000060006

Verbale operazioni di gara

Premesso che l’articolo 16 della lettera di invito-disciplinare di gara prevede che <<La gara si svolge in modalità interamente telematica avvalendosi della piattaforma elettronica MePA che ha supportato le varie fasi di gara assicurando l’intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così, non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato. In ragione di ciò non si darà corso a seduta pubblica. Sarà cura della Commissione e della Stazione appaltante garantire il necessario rapporto comunicativo con gli operatori partecipanti al fine di garantire con tempestività la trasparenza della procedura e la leale collaborazione ai sensi dell’art. 1 della legge 241/1990.>>

Vista e richiamata la determinazione n. 480 del 28.12.2023 del Responsabile del Settore IV – Lavori pubblici, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Ventasso;

Vista e richiamata la documentazione di gara;

Viste le comunicazioni effettuate tramite piattaforma MePA-acquistiinretepa;

Rilevato che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno Mercoledì 24 gennaio 2024 ore 13:00;

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, si procedeva all’apertura delle buste amministrative per la procedura di cui in oggetto;

Si rilevava la presenza sul portale di e-procurement MePA-acquistiinretepa di 3 (tre) offerte come di seguito indicate:

- CONSORZIO CORMA, P.I. 00697560357, V.le E. Bagnoli n. 10, int. 3, Castelnovo né monti (RE) – Impresa esecutrice: ZANNINI COSTRUZIONI SRL, P.I. 02967500352, Via M. L. King, n. 1, Castelnovo ne’ monti;
- MORANI S.R.L P.I. 00601130354, Via Costaferrata 14, Casina (RE);
- EFFEDUE COSTRUZIONI SRL, P.I. 01989420359, Via Carpaneto 1, 42020, Vetto (RE);

Si esaminava la documentazione amministrativa presentata dal CONSORZIO CORMA che risultava essere corretta e completa.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Si esaminava la documentazione amministrativa presentata da MORANI SRL che risultava essere corretta e completa.

Si esaminava la documentazione amministrativa presentata da EFFEDUE COSTRUZIONI SRL. In particolare, in punto di requisiti di partecipazione, si riscontrava la correttezza delle dichiarazioni riguardanti i requisiti generali mentre, per i requisiti speciali, si rilevava che l'operatore dichiarava di essere in possesso della categoria SOA OG1 in classifica I, ma non dichiarava niente in merito alle lavorazioni di cui alle categorie SOA OG 3, OG 6, OS 24 per cui era richiesta la qualificazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 28 allegato II.12 (ex art. 90).

L'operatore dichiarava inoltre nel DGUE di voler subappaltare specificando quanto segue: << [MANODOPERA X CAMPO DI GIOCO] [10%]>>.

L'Amministrazione, in osservanza dei principi di buon andamento, correttezza e *favor admissioinis*, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36 del 31 marzo 2023 e dell'articolo 12 della lettera di invito (<< *l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione (..) sono sanabili (..)*>>), in data 24.01.2024 attivava soccorso istruttorio richiedendo all'operatore economico in parola la produzione di dichiarazioni ai sensi dell'art. 28 allegato II.12 (ex art. 90), tali da sanare la carenza dichiarativa in sede di gara in punto di requisiti di partecipazione.

L'operatore economico EFFEDUE rispondeva in data 25.01.2024 con idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 28 allegato II.12, circa le lavorazioni di cui alla categoria SOA OG3 ma non anche per le restanti lavorazioni di cui alle categorie OS 24 e OG 6.

Per le lavorazioni di cui alla categoria OS 24 dichiarava di aver eseguito una serie di lavori analoghi che tuttavia non risultavano sufficienti a raggiungere l'importo delle relative lavorazioni a base di gara come richiesto dall'art. 28 dell'allegato II.12; aggiungeva inoltre di voler subappaltare le relative lavorazioni << (..) in quanto non (..) in grado di eseguire questo tipo di lavorazione.>>.

Per le lavorazioni di cui alla categoria OS 6 non dichiarava l'esecuzione di lavori analoghi e dichiarava di voler subappaltare le relative lavorazioni nei limiti di legge.

Vista la lettera di invito che, in punto di requisiti tecnici di partecipazione, prevedeva che << *I concorrenti devono essere qualificati per le SOA OG 1, OG3 OG6 e OS24 attraverso il possesso della certificazione o in forma semplificata –essendo importi inferiori ai 150.000,00- ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.12 inviando adeguata dichiarazione all'interno della documentazione amministrativa. La categoria prevalente è OG1. I lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nei limiti di quanto previsto all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Per le lavorazioni di cui alle SOA OG3 OG6 e OS24 è ammesso il subappalto qualificante ad operatore economico in possesso di certificazione o qualificato in forma semplificata –essendo*



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

importi inferiori ai 150.000,00- ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.12. Si rinvia in ogni caso alla normativa di legge in materia di possesso dei requisiti. (Art. 6.2) >>>

Considerato che le SOA OG 6 e OS 24 sono da ritenersi categorie a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b. del D.L. 47/2014 (convertito con L. 80/2014), per cui non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario, in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni;

Considerato altresì che la Relazione illustrativa al Codice sembra confermare la <<perdurante vigenza>> della richiamata normativa, come confermato anche dalla Giurisprudenza amministrativa (TAR, Reggio Calabria, n. 782 del 26.10.2023: <<Con la nuova disciplina del sistema di qualificazione degli operatori economici introdotta dal D.lgs. n. 36/2023 e nell'attuale vigenza dell'art. 12 D.L. n. 47/2014, si può dunque affermare che tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, dovranno, dal 1° luglio 2023, considerarsi a qualificazione obbligatoria, ovvero l'aggiudicatario, per eseguirle, dovrà essere in possesso della relativa qualificazione, oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto>>) per la quale, peraltro, con il nuovo Codice tutte le categorie devono intendersi a qualificazione obbligatoria;

Visto l'articolo 119, comma 4, lett. c, per cui la dichiarazione di subappalto deve essere fatta <<all'atto dell'offerta>>;

Considerato che, in ragione della particolare natura del subappalto qualificante o necessario (che si distingue dal subappalto facoltativo), il realizzarsi della condizione di partecipazione si ha nel momento stesso in cui la dichiarazione è resa; pertanto, nel momento in cui, ai sensi dell'art. 119, in sede di gara, venga dichiarata l'intenzione di subappaltare una determinata tipologia di lavorazioni, verrà in essere, per l'operatore, la condizione di partecipazione per quella tipologia di lavorazioni mentre per le altre categorie, l'assenza di siffatta dichiarazione, determina la radicale mancanza della condizione di partecipazione e non una mera omissione o carenza dichiarativa;

Evidenziato inoltre che il soccorso istruttorio attivato dall'Amministrazione aveva ad oggetto la richiesta di dichiarazioni ai sensi dell'art. 28 allegato II.12 (ex art. 90);

Ritenuto, in conformità all'orientamento maggioritario della Giurisprudenza amministrativa, di non poter ammettere, in osservanza dei principi di auto responsabilità e di *par condicio competitorum*, una modifica, in sede di soccorso istruttorio, circa le dichiarazioni di subappalto rese in sede di gara poiché non sussistono le condizioni per il soccorso istruttorio avendo l'operatore economico dichiarato, in sede di partecipazione alla gara, l'inequivocabile intenzione di avvalersi del subappalto esclusivamente per la manodopera per il campo di gioco nella misura del 10 %, di guisa che la dichiarazione resa in sede di soccorso istruttorio di voler subappaltare anche le lavorazioni relative alle categorie OG 6 e OS 24 viene a configurarsi non



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

come una integrazione di una carenza dichiarativa o come una dichiarazione con effetto sanante di una omissione, inesattezza o irregolarità bensì come una vera e propria radicale modifica di una chiara dichiarazione precedentemente resa in merito alla organizzazione dell'operatore partecipante nel tentativo di integrare *ex post* una condizione di partecipazione non sussistente al momento della presentazione dell'offerta;

Rilevato altresì, per completezza, che, nella risposta al soccorso istruttorio in menzione, l'operatore economico evidenziava inoltre l'intenzione di subappaltare anche talune lavorazioni di cui alle categorie SOA OG 1 e OG 3 non inizialmente dichiarata in sede di partecipazione;

Il responsabile Ing. Laura Felici riteneva pertanto, in osservanza dei principi di auto responsabilità e di *par condicio competitorum*, di escludere l'operatore EFFEDUE COSTRUZIONI SRL, P.I. 01989420359, VIA CARPANETO 1, 42020, VETTO (RE), EFFEDUECOSTRUZIONI@STUDIOVILLAPEC.IT, dalla partecipazione alla procedura per le ragioni suesposte;

In osservanza dei principi di buon andamento, imparzialità e *favor admissionis*, rilevata la completezza e la correttezza della documentazione amministrativa presentata dagli altri due operatori economici partecipanti CONSORZIO CORMA e MORANI SRL si riteneva di ammetterli alla fase successiva dell'iter di gara.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come appresso.

Cervarezza Terme, 29 gennaio 2024

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO E DI GARA

(Ing. Laura Felici)

sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. n. 82/2005